



## **Ordinanza concernente la vuotatura di cisterne per colaticcio, liquame e pozzi neri, il trasporto di colaticcio, liquame, letame e la concimazione con fertilizzanti liquidi e solidi**

Il Municipio di Capriasca,

richiamato l'art. 8 della Legge di applicazione alla Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA), la Legge organica comunale del 30 giugno 1987 in particolare gli artt. 107 e 192, quanto previsto nel Regolamento comunale del 22 gennaio 2009, nonché ogni altra disposizione cantonale e federale in materia,

### **d e c r e t a**

#### **Art. 1 Fanghi di depurazione**

I fanghi di depurazione non possono più essere distribuiti in agricoltura.

#### **Art. 2 Vuotatura latrine e pozzi neri**

<sup>1</sup>La vuotatura di latrine e pozzi neri deve essere eseguita esclusivamente da parte di imprese autorizzate, possibilmente nel periodo invernale fra il 1° novembre ed il 31 marzo.

<sup>2</sup>E' vietato spargere fanghi provenienti da un processo di depurazione.

<sup>3</sup>La vuotatura di cisterne per colaticcio può essere eseguita dagli interessati di regola nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo, mediante cisterna a perfetta tenuta stagna che garantisca l'impossibilità di perdite o esalazioni.

<sup>4</sup>La vuotatura di cisterne, il trasporto di colaticcio e la fertirrigazione con colaticcio delle sole aziende agricole del comprensorio comunale devono essere eseguiti in giornate umide e piovigginose, nell'imminenza o durante precipitazioni.

#### **Art. 3 Spandimento colaticcio e liquame**

Le cisterne di spandimento per il colaticcio e il liquame devono essere a tenuta stagna per limitare al minimo possibili esalazioni, che oltre ad essere di disturbo al cittadino, rappresentano un carico ambientale nocivo. Lo spandimento deve avvenire unicamente in condizioni del suolo adeguate. E' vietato lo spandimento di concimi su suoli gelati, coperti di neve, intrisi d'acqua, nelle giornate ventose, calde o nell'imminenza di temporali o precipitazioni importanti.

#### **Art. 4 Terreni in zona agricola non edificabili**

I concimi aziendali (colaticcio, liquame e letame) possono essere impiegati come concimi su tutti i terreni agricoli del comprensorio comunale, nel rispetto delle direttive "Concimare al momento giusto" edite dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, le quali sono parte integrante della presente ordinanza.

#### **Art. 5 Terreni in zona edificabile adibiti parzialmente all'agricoltura**

<sup>1</sup>Nei campi siti in zona edificabile e adibiti parzialmente all'agricoltura, lo spandimento di colaticcio, liquame e letame è autorizzato, nell'ambito della rotazione delle colture. Gli stessi devono essere interrati mediante aratura o fresatura superficiale nelle ore immediatamente successive allo spargimento.

<sup>2</sup>Il colaticcio o il letame per lo spargimento nei prati dovranno essere obbligatoriamente diluiti con acqua e questo allo scopo di abbattere efficacemente gli odori e le esalazioni.



#### **Art. 6 Spandimento straordinario**

Lo spandimento straordinario è soggetto all'autorizzazione del Municipio e la domanda deve essere motivata.

#### **Art. 7 Divieto di spargimento**

E' assolutamente vietato lo spargimento di colaticcio nelle zone di protezione dei pozzi di captazione acqua potabile S. L'impiego di letame è invece autorizzato nelle zone di protezione S2 (a determinate condizioni secondo Regolamenti d'uso specifici) e S3. Si richiama a questo riguardo la Legge cantonale sulla protezione delle acque.

#### **Art. 8 Sanzioni**

Ai trasgressori saranno applicate le penalità previste dalla Legge organica comunale e dal Regolamento organico comunale, nonché da ogni altra disposizione in materia.

#### **Art. 9 Abrogazioni e entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza della pubblicazione ed ha una validità indeterminata. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

#### **Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Tiziano Delorenzi, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 467 del 21 dicembre 2009.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 4 al 18 gennaio 2010.